

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 596/AV2 DEL 05/05/2015**

Oggetto: Determina n. 266/AV2 del 23.02.2015 – Modifica schema di Convenzione.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per i motivi specificati nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell’Istituto di Terapia Familiare (I.T.F.) di Ancona finalizzata a modificare l’art. 3 e l’art. 6 della Convenzione, stipulata con questa ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Approvare, per la disciplina dei rapporti tra le parti, il nuovo schema di Convenzione che sostituisce quello della Determina n. 266/AV2 del 23.02.2015 e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
4. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d’eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 - Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE**

Norma di riferimento:

- Legge 24.06.1997, n. 196, art. 18;
- D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, art. 6;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7.08.2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7.08.2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione

Con Determina n. 266/AV2 del 23.02.2015 è stata accolta, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, la proposta dell'Istituto di Terapia Familiare di Ancona (I.T.F.) volta alla sottoscrizione della Convenzione per consentire ai propri allievi, del Corso di formazione in Mediazione Familiare, di svolgere le attività di tirocinio di formazione previste dalla normativa vigente in materia.

Con nota del 30.03.2015, acquisita con protocollo AV2 n. 56548 del 01.04.2015, il suddetto Istituto chiede a questa ASUR/Area Vasta 2 di modificare l'art. 3 della Convenzione, sostituendo la dicitura "Gestione per conto dello Stato" con la dicitura "Gestione di tirocinanti e stagisti", e l'art. 6 modificando la dicitura "Gestione per conto dello Stato" con il numero di posizione INAIL.

Ritenuto di dover provvedere in merito con l'approvazione delle modifiche richieste sostituendo quanto previsto nella precedente Determina n. 266/AV2 del 23.02.2015 con il testo di seguito indicato:

“Articolo 3

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione di tirocinanti e stagisti).”

“Articolo 6

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL “90099046/71”. Il soggetto ospitante è tenuto inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare il soggetto promotore e a trasmetterle la relativa documentazione.”

Sulla base della motivazione sopra esposta, si propone che il Direttore dell'ASUR/Area Vasta 2 adotti formale determina per:

1. Accogliere la richiesta dell'Istituto di Terapia Familiare (I.T.F.) di Ancona finalizzata a modificare l'art. 3 e l'art. 6 della Convenzione, stipulata con questa ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Approvare, per la disciplina dei rapporti tra le parti, il nuovo schema di Convenzione che sostituisce quello della Determina n. 266/AV2 del 23.02.2015 e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
4. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.a Maria Silvia Pesciarelli)

Il Dirigente dell'Unità Operativa F.F
(Rag. Angelo Tini)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE (I.T.F.) DI ANCONA - CORSO DI FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE - PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Istituto di Terapia Familiare S.r.l. (I.T.F.), con sede legale in Via Redipuglia n. 61, 60124 Ancona, C.F. 01593550427, nel seguito denominato "Soggetto Promotore" rappresentato dalla Dott.a Gabriella Guidi, in qualità di Amministratore Unico, nata a a Bologna il 17.08.1946, domiciliato per la sua carica come sopra;

E

L'ASUR Marche Area Vasta 2 con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano -, rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l'1.05.1960, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, domiciliato per la sua carica come sopra.

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Istituto, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'ASUR/Area Vasta 2 si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dell'Istituto di Terapia Familiare S.r.l. (I.T.F.) - Corso di formazione alla Mediazione Familiare - in tirocinio di formazione ed orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento

anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

Art. 3

Il tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n.196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i sei mesi, (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap) ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 138/2011.

Per ogni tirocinante inserito nell'Azienda, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che deve necessariamente prevedere:

- i dati anagrafici dello studente tirocinante;
- l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3;
- gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione di tirocinanti e stagisti) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 4

Per ogni tirocinante, il soggetto promotore nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

Il soggetto ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in Azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare la Struttura ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo all'Istituto a fine stage; segnalare al tutore aziendale e

all'Istituto Universitario eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 "Obblighi dei lavoratori", mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione scritta al soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con congruo preavviso.

Art. 6

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL "90099046/71". Il soggetto ospitante è tenuto inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare il soggetto promotore e a trasmetterle la relativa documentazione.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i luoghi di lavoro nei quali si svolge l'attività, le attrezzature e le strumentazioni utilizzate siano conformi alle previsioni del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il soggetto ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. L.gs n. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, Sezione V – "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), al Titolo I, Capo III, Sezione IV "Formazione, informazione e addestramento" al Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi individuali di protezione".

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'ASUR/Area Vasta 2 alcun onere finanziario.

Art. 8

La presente Convenzione, ha valenza aziendale e durata annuale dalla data di sottoscrizione con rinnovo tacito salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di un mese, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 9

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs.196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto e della L. 106/2011.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Data,

ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott.a Gabriella Guidi)

ASUR MARCHE
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)